

Agevolazioni fiscali per i donatori

(nuove regole con la Riforma del Terzo Settore, dal 2018)

• Agevolazioni fiscali per le donazioni delle aziende

Le agevolazioni fiscali per le donazioni delle aziende possono essere di diverso tipo. Le **aziende** possono **dedurre** l'importo donato senza limite assoluto ma **entro il 10% del reddito complessivo dichiarato**.

Inoltre, sempre nel limite del 10%, nel caso in cui la **deduzione** superi il valore del reddito complessivo dichiarato al netto di altre deduzioni, la parte di deduzione non goduta può essere riportata nelle dichiarazioni successive, fino al quarto periodo d'imposta successivo.

Per l'azienda donatrice, l'erogazione liberale segue il principio di cassa.

• Agevolazioni fiscali per le donazioni delle persone fisiche

Le agevolazioni fiscali per le donazioni delle **persone fisiche** sono di due tipologie. Le persone fisiche possono infatti scegliere se:

- **detrarre** l'importo (per un massimo di 30.000 euro di donazione) al 35%, oppure
- **dedurre** l'importo donato senza limite assoluto ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato.

Tra detrazione e deduzione si può affermare che chi ha un **reddito maggiore di 28.000 €** ha maggior convenienza a dedurre. **Si consideri il fatto che sarà la persona a scegliere quando compilerà la dichiarazione dei redditi** se applicare la deduzione o la detrazione; in caso di applicazione della deduzione sarà possibile per il contribuente portare alle dichiarazioni future la parte di deduzione non goduta.

Condizione è l'effettuazione del versamento mediante banca, posta e carte di credito (mezzi tracciabili).

• Le erogazioni liberali in natura

Grazie al decreto 28 novembre 2019 "Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo Settore", le agevolazioni fiscali descritte nei precedenti paragrafi si applicano anche alle **erogazioni liberali in natura**, quindi di beni mobili e immobili.

Il decreto definisce anche le **modalità di calcolo del valore dei beni** oggetto delle detrazioni o deduzioni:

- generalmente il valore del bene è calcolato in base al **valore normale**, ai sensi del TUIR (art. 9), "*il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi*";
- nel caso di **bene strumentale** il valore della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al **residuo valore fiscale all'atto del trasferimento**;
- nel caso della cessione dei **beni e delle prestazioni** dei servizi oggetto dell'attività dell'impresa o di **materie prime e sussidiarie**, di **semilavorati** e di altri beni mobili, la detrazione o deduzione è calcolata con riferimento al minore tra il valore normale e il valore delle rimanenze finali (art. 92 del TUIR);
- nel caso in cui il valore del bene non sia oggettivamente determinabile o superi i 30.000 euro è obbligatoria una **perizia giurata che attesti il valore**.

Per ottenere le detrazioni o deduzioni fiscali la donazione deve essere accompagnata da un **atto scritto** in cui:

- il **donatore** descrive i beni donati, indica i relativi valori e, nel caso, allega la perizia giurata;
- l'**ente beneficiario** si impegna ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per le attività statutarie.